

PRESIDENTE GIANFRANCO TATOZZI

Ringrazio il Generale Attardi per avermi invitato offrendomi così la possibilità di esporre i principi fondamentali che caratterizzano questa nuova istituzione che è l'Alto Commissario per il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.

E' un organismo che è di recente istituzione: ho assunto questo incarico da un anno e qualche mese e colgo ogni opportunità che mi viene offerta per farne conoscere le funzioni e le competenze, perché credo che una struttura di questo genere non può essere autoreferenziale, ma deve vivere inserita nel più generale contesto della pubblica amministrazione, che deve percepire il nuovo organismo in termini di collaborazione e non di opposizione.

L'Alto Commissario non è né intende essere una sorte di censore della pubblica amministrazione, ma intende essere essenzialmente l'interlocutore al quale si possa rivolgere la pubblica amministrazione per tutte le problematiche connesse con quelle che sono le competenze dell'Alto Commissario e quindi soprattutto offre e chiede collaborazione.

Quindi, quando si offre l'occasione - ed è accaduto abbastanza frequentemente da quando rivesto l'incarico di Alto Commissario - di avere un rapporto diretto per far conoscere questo l'organismo che ha ancora una ridotta visibilità ne sono ben lieto e di questo ringrazio la Guardia di Finanza.

Più avanti vi dirò anche un altro motivo per cui ho degli obblighi di riconoscenza verso la Guardia di Finanza.

Cercherò preliminarmente di indicare quale è il contesto storico - politico nel quale è maturata la decisione dell'istituzione di un organismo di prevenzione quale l'Alto Commissario.

Fino agli anni novanta, era diffusa una concezione della corruzione secondo cui questa veniva considerata soprattutto come un elemento di

disvalore etico e sociale mentre da altri punti di vista veniva quasi giustificata o guardata senza la necessaria negatività.

Questo perché si riteneva o, meglio, era abbastanza diffuso il convincimento, che, se la corruzione incrina quello che è il rapporto di fiducia che deve legare i cittadini alle istituzioni, dal punto di vista economico il fenomeno fosse in fondo tollerabile, in quanto idoneo a superare tutti quei vincoli di carattere burocratico che imbriglierebbe lo sviluppo.

Dagli anni novanta in poi questa concezione, abbastanza distorta, del fenomeno della corruzione è cambiata, sia sul piano internazionale, che su quello nazionale, anche in relazione alle vicende, venute ad emersione agli inizi degli anni novanta, che le cronache giudiziarie hanno plasticamente denominato "Tangentopoli". Si è cominciata così a far strada la consapevolezza che la corruzione, al di là di quello che può essere il giudizio etico, ha una valenza negativa proprio sul piano economico.

Essa costituisce un danno rilevante per le possibilità di sviluppo dei sistemi economici e quindi deve essere efficacemente contrastata.

Di questo cambiamento di atteggiamento verso i fenomeni corruttivi sono testimonianza il proliferare di una serie di strumenti che, nei diversi ambiti internazionali sono stati approntati per fronteggiare specificamente il fenomeno della corruzione.

Basti pensare, sul piano internazionale, come ricordava il Generale Attardi, agli strumenti predisposti dall'OCSE, dal Consiglio d'Europa, dall'Unione Europea, fino all'ONU che, nel 2003, ha varato una convenzione anticorruzione, sottoscritta anche dall'Italia, anche se non ancora ratificata; credo che il numero di ratifiche sia ormai giunto al limite previsto per rendere efficace e direttamente operativa questa convenzione.

Con i richiamati strumenti internazionali, si è andato affermando un altro principio abbastanza estraneo alla nostra tradizione giuridica e culturale.

Secondo la tradizione dell'ordinamento italiano la corruzione si configura come un reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, quindi è la corruzione in ambito pubblico quella che è oggetto dell'attenzione delle norme penali. All'estero si era andata affermando anche la esigenza di prevedere e di sanzionare la cosiddetta "corruzione in ambito privato", che, quindi, non comporta la qualità di pubblico ufficiale, ma attiene invece alle transazioni di carattere commerciale e di carattere finanziario che avvengono tra soggetti privati.

Questo è un ulteriore oggetto della consapevolezza che la corruzione è un fatto negativo soprattutto sul piano economico; basti pensare agli effetti negativi sul corretto funzionamento dei mercati attraverso la distorsione della concorrenza che essa comporta; gli operatori anziché acquisire posizioni di mercato in concorrenza leale tra loro cercano di attingere risultati positivi con il pagamento di tangenti spesso camuffate da costi di intermediazioni

Chi vi parla, nell'allora qualità di Capo del Dipartimento di Affari di Giustizia, ha avuto la opportunità di occuparsi a lungo delle diverse normative comunitarie "in itinere" sia in materia civile che in materia penale; tra l'altro ha partecipato direttamente all'elaborazione della decisione quadro dell'Unione Europea che impone a tutti i membri e quindi anche all'Italia di introdurre la previsione di una fattispecie di reato tipica relativa alla corruzione in ambito privato.

Accanto e di conseguenza del rinnovato interesse della normativa internazionale in materia di corruzione, si è assistito ad un parallelo proliferare di tutta una letteratura che ha preso in considerazione la corruzione sotto i più svariati profili e soprattutto sotto quello economico.

A quest'ultimo riguardo si impone tuttavia un interrogativo.

La corruzione è un fenomeno ontologicamente occulto e che si nutre proprio di questo suo carattere tant'è vero che ormai convinzione abbastanza consolidata che uno dei sistemi per contrastarla e per prevenirla è quello di costituire delle opportunità attraverso le quali gli operatori pubblici corrotti siano posti nelle condizioni di dover temere di essere scoperti senza più fare affidamento sulla impunità conseguente alla omertà che li lega ai corruttori.

Tale carattere proprio della corruzione impedisce di valutare esattamente quella che è la reale entità ed estensione dei fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione; di qui la esigenza di elaborare indici di corruzione "percepita" che, in via indiretta e mediata, consentono di misurare l'entità dei fenomeni corruttivi.

Avrete sicuramente appreso attraverso la stampa che un organismo non governativo quale "Transparency International" ha messo a punto un indice per misurare presuntivamente l'estensione del fenomeno della corruzione ed attraverso il quale viene annualmente stilata una classifica dei diversi paesi: l'Italia è stata collocata in un posto sicuramente non esaltante. Mi pare che nel 2004 fosse al 46° posto e nel 2005 al 41° e i paesi più virtuosi, diciamo così, sarebbero la Finlandia e la Nuova Zelanda.

Al riguardo lo scrivente ha voluto verificare come viene elaborato l'indice sulla base del quale è stata stilata la classifica: trattasi di un indice di corruzione percepita, quindi soggettivamente percepita, che non si fonda, quindi, su dati obiettivi, ma su mere percezioni soggettive.

Si è accertato che alla determinazione dell'indice per ogni paese si perviene attraverso dei sondaggi. In altre parole, si pone a manager, a operatori di agenzie di rating, a professori universitari e ad operatori

economici la domanda: voi, pensate che la vostra pubblica amministrazione sia corrotta?

E sulla base delle risposte, viene stilata una classifica secondo cui, per esempio, il Botswana precede l'Italia; il Botswana è un paese nel quale il 70% della popolazione è malata di Aids e il cui sistema economico si alimenta quasi esclusivamente con l'estrazione dei diamanti.

Orbene suscita quantomeno perplessità che l'Italia sia, per quanto riguarda la misura della corruzione, da posporre al Botswana; andando un po' più a fondo per valutare la attendibilità degli indici si è constatato che, per esempio, ai cittadini italiani intervistati non è stata posta una domanda che invece ai cittadini degli altri Paesi veniva posta e che è, a mio avviso, fondamentale; agli intervistati non è stato chiesto se avessero ricevuto richieste di tangenti o se ne avessero pagate.

Allora siffatte classifiche, direi che lasciano un po' il tempo che trovano. Recentemente, è stato dato alla stampa una pubblicazione pregevole da molti punti di vista, nella quale alcuni economisti, sulla base dell'indice di corruzione percepita, costruiscono tutta una serie di valutazioni econometriche.

Se è vero che la corruzione produce danni ai sistemi economici e perciò va combattuta e contrastata e ne va ridotta l'incidenza, è altrettanto vero che danni non dissimili si possono produrre facendo circolare sui media un'immagine del nostro paese e della sua P.A. non sufficientemente ponderata, comunque non fondata su dati obiettivi.

I media, nel pubblicare le classifiche surrichiamate, molto spesso non sottolineano sufficientemente il carattere soggettivo su cui si fondano; sono intuibili i danni che possono derivare al sistema economico nazionale; come pensate che reagisca un investitore estero che legge queste classifiche?

E' evidente che se aveva l'intenzione di investire in Italia lo farà invece in Nuova Zelanda o in Finlandia perché nel nostro paese dovrebbe cimentarsi con una sorta di sistema tributario per così dire "parallelo", costituito dalle tangenti.

Si tratta di aspetti e profili estremamente delicati che andrebbero valutati con maggiore responsabilità anche dal sistema mediatico.

Ho cercato di dirvi quello che è il contesto nel quale è maturata l'istituzione dell'Alto Commissario per il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.

La legge istitutiva è del 2003 (L. nr. 3 del 16/01/2003), per qualche tempo non era stata attuata. Proprio l'OCSE in occasione di un esame cui aveva sottoposto il nostro Paese aveva rilevato che, pur esistendo questa normativa primaria sull'istituzione di un'autorità ad hoc per il contrasto della corruzione, non era stata ancora attuata; è stato anche sulla spinta di questa sollecitazione che nell'ottobre del 2004, è stato emanato il regolamento attuativo (D.P.R. nr.258 del 06/10/2004) ed è stato nominato il primo Alto Commissario.

A monte della istituzione di un organo, quale l'A.C., con funzioni di natura esclusivamente preventiva, vi è la constatata insufficienza, per contrasto efficace della corruzione, di affidarsi alla sola repressione penale.

Si è infatti rilevato che in realtà l'intervento repressivo può avere efficacia, ma una volta che questo intervento si sia concluso, se la situazione, normativa e di assetto organizzativo rimane quella che ha consentito il verificarsi di certi fenomeni già sanzionati sul piano processuale, si corre il rischio del ripetersi di situazioni dello stesso tipo.

L'esigenza di istituire un organo di prevenzione scaturisce anche da un'altra considerazione; basta dare una lettura delle sentenze che sono seguite all'epoca della cosiddetta "Tangentopoli" per rendersi conto come

la magistratura si facesse carico anche di indicare delle modifiche dell'assetto organizzativo e normativo proprio perché, mancando un organismo "ad hoc" che questa funzione svolgesse, riteneva, anche qui, di fare un'opera di supplenza rispetto a delle carenze istituzionali evidenti.

Centinaia di pagine nelle sentenze di "Tangentopoli" venivano così dedicate alla rappresentazione di quelle che erano le condizioni di fatto e di diritto da cui erano generati determinati comportamenti prospettando eventuali rimedi.

La istituzione di un organismo, "ad hoc", riduce quindi anche in qualche misura questa funzione impropria di supplenza della magistratura che dovrebbe invece limitarsi esclusivamente alla individuazione dei fatti, di eventuali responsabili ed all'applicazione delle relative sanzioni.

Tutte queste considerazioni hanno conferito un impulso determinante per far nascere questo organismo che è di esclusiva prevenzione e che si colloca, sul piano internazionale, accanto a diversi organismi similari che già esistono.

Da quando ricopro l'incarico, ho ricevuto numerose delegazioni di autorità simili esistenti in altri paesi – soprattutto paesi in via di sviluppo – perché, come dicevo prima, la corruzione colpisce soprattutto le potenzialità dei sistemi economici.

Nell'ambito dell'Europa Occidentale, un organismo di prevenzione esiste in Francia alla diretta dipendenza del Ministro della Giustizia; esso ha composizione collegiale, ed opera soprattutto come organo consultivo che emette pareri per il contrasto della corruzione.

Naturalmente questi organismi si collocano in ambiti istituzionali e costituzionali molto diversi dal nostro. Molti di essi hanno poteri di coordinamento delle indagini, con funzioni di polizia giudiziaria; a volte sono delle vere e proprie procure anticorruzione.

In Italia questo, non è possibile perché le indagini della polizia giudiziaria sono appannaggio esclusivo della magistratura per dettato costituzionale.

Ecco perché la configurazione dell'Alto Commissario è stata mantenuta in un ambito rigorosamente amministrativo senza possibilità di sconfinamenti in ambiti diversi da quelli propri della funzione di prevenzione.

L'Alto Commissario è collocato alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio e si avvale di un ufficio che è collocato presso la Presidenza del Consiglio, ma non ne costituisce un'articolazione; ciò nel rispetto del principio enunciato nella legge istitutiva, secondo cui la normativa relativa alle funzioni e competenze dell'Alto Commissario deve rispettare criteri di autonomia e di efficienza.

Come detto l'A.C. è stato istituito alla fine del 2004, quindi da poco più di un anno, e l'attività iniziale è stata soprattutto dedicata alla acquisizione delle risorse materiali, finanziarie e umane, alla strutturazione dell'ufficio ed alla definizione, mediante protocolli d'intesa, della collaborazione con altre autorità istituzionali.

Ormai anche i problemi relativi alla carenza di professionalità specifiche tra i collaboratori dell'A.C. sono stati risolti; infatti la legge finanziaria ultima ha previsto la possibilità di avvalersi di cinque magistrati contabili, amministrativi ed ordinari o avvocati dello Stato collocati fuori ruolo.

L'Alto Commissario è scelto nell'ambito dei magistrati, sia ordinari, sia contabili, sia amministrativi, degli Avvocati dello Stato, dei dirigenti generali della pubblica amministrazione e dei generali, dal Presidente del Consiglio che ne propone la nomina al Consiglio dei Ministri; la deliberazione di quest'ultimo è assunta in Decreto del Presidente della Repubblica.

La durata dell'incarico è di cinque anni, rinnovabili per una sola volta.

Secondo il regolamento, l'Alto Commissario si avvale non solo del proprio ufficio (che in fondo è numericamente abbastanza ridotto e che se dovesse occuparsi direttamente di tutte quelle che sono le competenze dell'Alto Commissario probabilmente dovrebbe avere molti più dipendenti a disposizione) ma anche di tutti gli ispettorati e gli organismi di verifica esistenti nella pubblica amministrazione; in altre parole, il vero braccio operativo dell'Alto Commissario non è tanto il suo ufficio – che è in fondo un ufficio di mero staff se ben consideriamo le dimensioni e le caratteristiche – bensì degli organismi di controllo esistenti nella intera pubblica amministrazione.

Questo a conferma di quanto dicevo prima, che trattasi di un organismo che non può vivere di auto-referenzialità, ma che si inserisce nel più vasto contesto della pubblica amministrazione.

L'A.C. ha competenza su tutte le PP.AA. così come individuato dall'art. 2 del decreto legislativo nr.165 del 2001 e successive modificazioni e quindi anche sulle regioni, province, comuni ed altri enti locali; con riferimento a quest'ultimo punto tuttavia occorrono precisazioni.

All'atto della predisposizione del Regolamento disciplinante l'A.C., la conferenza unificata Stato – Enti locali aveva ritenuto, nel parere espresso, che, in base alla riforma del titolo V della Costituzione, non fosse consentito ad un organismo centrale di ingerirsi nell'attività delle amministrazioni locali.

Orbene il Consiglio di Stato aveva invece contraddetto questa opinione, riconoscendo che era assolutamente legittima, sul piano costituzionale, la possibilità che un organismo di questo tipo si occupasse anche di amministrazioni locali, anche se suggeriva di rimettere poi le

modalità di esercizio delle competenze a delle intese nell'ambito della conferenza unificata Stato – Enti locali.

Quindi, si è affermato il principio che le competenze, che poi enuncerò, dell'Alto Commissario possano essere esercitate anche sulle amministrazioni locali, pur rimettendo la definizione delle modalità di esercizio di queste competenze ad un'intesa nell'ambito della menzionata conferenza.

Debbo dire che, purtroppo, nonostante che chi vi parla abbia tentato inutilmente con un contributo che non poteva essere altro che di carattere tecnico, di agevolare la conclusione della intesa.

La conclusione dell'intesa ha trovato ostacoli in una posizione pregiudiziale degli enti locali, che, in nome della autonomia, mal sopportano una ingerenza sulle loro amministrazioni da parte di un organismo centrale, per di più dipendente funzionalmente dal Presidente del Consiglio.

Debbo dire che se questa situazione dovesse protrarsi, si comprometterebbe in modo non irrilevante la capacità di intervento dell'Alto Commissario, e ciò sarebbe grave ove si consideri che le amministrazioni locali ormai gestiscano circa i due terzi della spesa pubblica.

Passo ad enunciare quelle che sono le funzioni e le competenze dell'Alto Commissario.

I poteri dell'Alto Commissario sono essenzialmente tre, tutti orientati al soddisfacimento di quella che è la missione fondamentale assegnata all'A.C.: ridurre il rischio di commissione di illeciti o di condizionamenti della criminalità organizzata sulla pubblica amministrazione.

Per adempiere a detta missione all'A.C. è riconosciuto:

1. *il potere di disporre indagini, anche di natura conoscitiva, sia sulla base di esposti e di denunce provenienti da privati, d'ufficio o di richieste alle PP.AA. interessate; quest'ultimo aspetto merita di essere sottolineato in quanto da esso emerge la concezione dell'A.C. come referente delle PP.AA. e come organismo in certo senso ispettivo che queste possono direttamente attivare.*

Ripeto che le indagini, per le ragioni già accennate, non hanno e non potrebbero avere natura di polizia giudiziaria.

Si tratta di indagini di esclusiva natura amministrativa con possibilità, tra l'altro, per l'Alto Commissario di acquisire tutta la documentazione ritenuta necessaria che non può essergli negata dalle pubbliche amministrazioni salvo quella che sia coperta da segreto di Stato.

2. *La possibilità per l'Alto Commissario di collegarsi, anche in via telematica, con tutte le banche dati della pubblica amministrazione.*

3. *La possibilità per l'Alto Commissario, ovvero di funzionari da lui delegati, sia di procedere ad audizioni di rappresentanti della pubblica amministrazione che di privati eventualmente interessati all'oggetto delle indagini.*

In proposito devo riconoscere, e questo è il secondo motivo di gratitudine verso la Guardia di Finanza, che questa è stata l'istituzione che con maggiore prontezza si è dichiarata immediatamente disponibile ad una collaborazione continuativa con l'A.C. costituendo nell'ambito dei Reparti Speciali un Nucleo apposito denominato Nucleo Speciale per la Tutela della Pubblica Amministrazione, che collabora stabilmente con l'Alto Commissario, e concludendo proprio per l'utilizzo di detto Nucleo, con l'Alto Commissario, uno specifico protocollo di intesa.

Debbo aggiungere che ho avuto già occasione di avvalermi del Nucleo per un'indagine recente e di cogliere nel suo Comandante – l'ottimo Generale Giancane – grande spirito di collaborazione. D'altra

parte, io non posso che avvalermi di persone che mostrino di credere con entusiasmo in una attività del tutto nuova e che quindi assume un significato di sfida per chi vi si applica.

Quella di cui ho fatto cenno ed altre indagini conoscitive disposte di ufficio si sono ormai concluse e prossimamente farò conoscere le valutazioni finali dell'Alto Commissario alle amministrazioni interessate.

Le indagini infatti non sono dirette all'accertamento di fatti costituenti reato - poiché qualora tale accertamento incidentalmente si verifici l'A.C. ha l'obbligo di riferirne all'Autorità Giudiziaria - quanto ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari e sufficienti a formulare le valutazioni per le amministrazioni interessate che possono portare ad una modifica degli assetti organizzativi e, ove nel caso, anche delle norme di legge o di regolamenti, per ridurre i rischi che fatti illeciti si possano verificare.

Quindi le indagini tendono ad individuare le lacune che esistono nell'ordinamento, lacune che possono aprire la strada ad illeciti anche solo potenzialmente, cioè indipendentemente dal verificarsi effettivo di determinate situazioni concrete e si concludono con la segnalazione a chi di dovere che esiste un problema, esiste una lacuna che sotto il profilo della prevenzione di quel determinato rischio occorrerebbe colmare, suggerendo eventualmente delle modifiche di carattere normativo o di carattere organizzativo. Il regolamento rimette all'Alto Commissario anche la valutazione della congruità di eventuale misure amministrative adottate per ridurre quei determinati rischi.

Oltre che indagini, l'Alto Commissario può disporre monitoraggi su quelli che sono i comportamenti e gli atti che possono provocare danno erariale nell'ambito delle procedure di spesa o nell'ambito delle procedure contrattuali.

Non esiste alcun organismo in Italia che procede a monitoraggi riguardo a questi tipi specifici di comportamento.

Esiste la Corte dei Conti, che ovviamente esercita le sue funzioni chiamando a rispondere i pubblici funzionari di danno erariale ove ne ricorrano i presupposti in relazione a questo tipo di procedure; monitorare vuol dire, invece, acquisire determinati dati su una certa realtà storica e seguirne l'evoluzione e quindi è questa un'altra verifica che può fornire all'Alto Commissario utili indicazioni su eventuali linee di intervento o punti da sottoporre a particolari osservazioni.

Il complesso delle facoltà riconosciute all'A.C. (indagini, acquisizioni di documenti, monitoraggi, ecc) sono tutte in ultima analisi preordinate al "core business", mi si passi l'espressione – della complessivata attività dell'A.C.: analizzare e studiare la congruità del quadro normativo ed organizzativo per ridurre la possibilità che si verifichino fatti di corruzione o di illecito amministrativo o contabile. Le competenze infatti non sono limitate soltanto alla corruzione ma si estendono non solo ad altre fattispecie penalmente previste ma anche ad eventuali comportamenti disciplinarmente rilevanti o tali da dar luogo a danno erariale; in tali casi, l'Alto Commissario provvede a segnalarli alle Autorità disciplinari o a denunciarli alla Corte dei Conti per le iniziative conseguenti.

Al di là degli specifici profili normativi, credo che da questi emerga come l'Alto Commissario si qualifichi come organismo di supporto tecnico al servizio di una complessiva politica volta a ridurre o contrastare la corruzione o comunque le occasioni di illecito nella pubblica amministrazione.

E' forse per l'assenza di un organismo di tale tipo che finora non è stato possibile in Italia perseguire una tale politica.

D'altro canto sia la convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata sia quella di Merida contro la corruzione, prevedono

entrambe che tutti i Paesi si dotino di organismi che possono costituire un supporto tecnico per una generale politica anti corruzione.

Quelle da ultimo accennate, sono le ragioni per le quali l'Alto Commissario è posto alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio ed è previsto che invii a questi relazioni semestrali sull'attività svolta; il Presidente annualmente riferisce al Parlamento; in tal modo si instaura un canale tra l'Alto Commissario, il Capo dell'esecutivo ed il potere legislativo cui compete la iniziativa e la necessaria mediazione politica per pervenire alle modifiche normative eventualmente scaturenti dalle analisi prospettate.

Io credo ormai di avervi annoiato abbastanza e credo di avervi detto l'essenziale.

Vorrei, per concludere, solo aggiungere che la connessione fra prevenzione e repressione è evidente: trattasi di due facce della stessa medaglia.

In ambito OCSE si sostiene, da tempo, che nell'ordinamento italiano occorrerebbe eliminare la distinzione tra corruzione e concussione, distinzione che esiste in pochi altri Paesi.

Ebbene chi vi parla ha sempre manifestato una netta contrarietà a tale suggerimento in quanto la permanenza delle due diverse fattispecie della corruzione e della concussione consentono di introdurre delle possibilità importanti in chiave preventiva, di scuotere il vincolo omertoso che lega i partecipanti al baratto delle pubbliche funzioni.

Voi ricorderete che ai tempi di Tangentopoli c'erano imprenditori che si mettevano in fila per svelare certe realtà ai pubblici ministeri di Milano: ciò fu possibile in quanto non correvano il rischio di essere incriminati e condannati con i corrotti ma furono considerati solo concussi, sottratti ad ogni responsabilità penale.

La permanenza di normative idonee a far sì che i pubblici funzionari corrotti non possano contare fino in fondo sul silenzio altrui e quindi sulla possibilità di occultamento dei loro comportamenti illeciti, ha un rilievo notevole per ridurre preventivamente l'area della corruttela.

D'altra parte la stessa OCSE raccomanda, in altri documenti, di introdurre nelle legislazioni delle forme incentivanti per gli operatori privati perchè denunciino situazioni sospette.

Vi ringrazio della vostra attenzione e rimango comunque a vostra disposizione qualora riteneste di chiedermi spiegazioni, approfondimenti, chiarimenti su quanto ho avuto l'onore fin qui di esporvi.

Grazie.